



Associazione
**ISTITUTO PER LA
MEDIAZIONE E LA
CONCILIAZIONE**

storia.....

.....è tutta un'altra

REGOLAMENTO

Indice:

Art. 1)	Definizioni
Art. 2)	Scopo
Art. 3)	Avvio della procedura di mediazione
Art. 4)	Nomina del Mediatore ed eventuali Tirocinanti
Art. 5)	Attività organizzativa e amministrativa
Art. 6)	Il Mediatore
Art. 7)	La procedura di mediazione
Art. 8)	Esito del procedimento di mediazione
Art. 9)	Criteri di indeterminazione dell'indennità di cui all'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139
Art. 10)	Disposizioni finali

Regolamento delle procedure di mediazione e conciliazione

Art. 1 - Definizioni

Ai fini e per gli scopi del presente Regolamento, i seguenti termini avranno il significato appresso descritto:

Associazione/Organismo: è l'Associazione "Istituto per la Mediazione e la Conciliazione" o, in breve, Associazione I.M.C.

Codice Etico: è il codice di condotta a cui devono uniformarsi tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborino con l'Associazione.

Commissione Etica: è la Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione, a cui competono i provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti coloro che collaborano con l'Associazione a qualsiasi titolo.

Commissione Scientifica: è la Commissione, nominata dal Consiglio di Amministrazione, a cui compete *inter alia* l'obbligo di controllo dell'operato dei mediatori, eventualmente anche partecipando alle riunioni.

Mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Conciliatore/mediatore: libero professionista incaricato dall'Associazione per dirimere una controversia vertente su diritti disponibili

Filiale: ufficio o sede dell'Associazione territorialmente competente su base provinciale la cui gestione è demandata ad un apposito Responsabile di Filiale

Regolamento: si intende il presente "Regolamento delle procedure di mediazione e conciliazione".

Responsabile dell'Organismo: è la persona designata quale responsabile dei procedimenti di mediazione affidati all'Associazione

Responsabile di Filiale: persona incaricata dall'Associazione per la gestione ordinaria della Filiale e che svolge il ruolo di Responsabile dell'Organismo limitatamente alla zona di competenza della filiale e unicamente per le questioni di ordinaria amministrazione

Tirocinante: libero professionista che, pur avendo seguito con successo il corso di formazione per mediatori professionisti, sta svolgendo il proprio periodo di tirocinio presso uno o più organismi di mediazione.

Art. 2 – Scopo

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura volta ad esperire i tentativi di mediazione per la risoluzione delle controversie di natura economica, civile e/o commerciale o comunque aventi ad oggetto diritti disponibili, previsti dalla libera volontà negoziale delle parti e/o dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 2 e 5 del D.Lgs. 28/2010, modificato in base all'art. 84 del testo del decreto-legge n.69 del 21 giugno 2013, coordinato con la legge di conversione n.98 del 9 agosto 2013, demandati alla gestione dell'Associazione "Organismo per la Mediazione e la Conciliazione".

2. L'Organismo potrà svolgere l'attività di mediazione e conciliazione in tutte le materie obbligatorie per legge e in quelle non obbligatorie qualora una o più parti lo richiedano.

Art. 3 – Avvio della procedura di mediazione

1. L'avvio della procedura di Mediazione può avvenire:

- a. per richiesta di entrambe le parti che intendono esperire la mediazione al fine di evitare un giudizio (domanda congiunta);
- b. per richiesta di una sola delle parti, sia nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità per un successivo giudizio, sia nei casi in cui una parte, nonostante non sia obbligata per legge, voglia tentare la via della mediazione per evitare il giudizio (domanda disgiunta).

2. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell'organismo "ISTITUTO PER LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE" ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia. La domanda può essere inviata nei modi così come identificati sul sito internet dell'Associazione, a mezzo fax, PEC o Raccomandata utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet www.associazioneimc.it o in carta libera purché la domanda contenga:

- l'indicazione delle parti ed i relativi dati anagrafici quali nome e cognome o denominazione, indirizzo e/o sede legale, numero/i telefonici, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, PEC (se in possesso) etc.
- l'oggetto della controversia sinteticamente esposto con chiarezza;
- ragioni della pretesa;
- l'indicazione del valore della controversia, determinato a norma del Codice di Procedura Civile o gli elementi per determinarne il valore;
- l'accettazione esplicita del regolamento e della tabella delle indennità con relativa dichiarazione da parte dell'istante, in caso di richiesta unilaterale, di essere disposto ad anticipare per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese in caso di successiva adesione alla procedura delle altre parti in contesa;
- l'eventuale indicazione, corredata di idonea documentazione, che la parte istante ha diritto di usufruire ad ottenere il gratuito patrocinio.

In alternativa è possibile presentare la domanda di mediazione telematicamente attraverso la piattaforma informatica "Medi@mo" accessibile tramite il sito internet dell'Organismo previa effettuazione della procedura di registrazione.

3. La domanda, sottoscritta dalla parte richiedente o dal legale rappresentante della stessa ovvero da entrambe le parti o dai legali rappresentanti delle stesse in caso di domanda congiunta, dovrà essere depositata presso la sede principale o secondaria dell'Organismo site nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione quali, ad esempio, la consegna manuale, la Raccomandata A.R. o la posta elettronica certificata, oppure presentata direttamente tramite inserimento nel sistema "Medi@mo". In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo

territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si considera la data di deposito dell'istanza.

4. La domanda dovrà essere corredata dal documento d'identità dell'istante e dall'attestazione di pagamento delle spese di avvio, tale domanda sarà controllata dal punto di vista della regolarità formale. La Segreteria verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte del richiedente. In mancanza di uno dei presupposti, la Segreteria invita il richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura.

Solo dall'avvenuto completamento la Segreteria potrà procedere all'attivazione della procedura. Qualora la domanda risulti invece incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale si provvederà all'archiviazione della pratica.

Dal momento del perfezionamento la pratica potrà intendersi regolarmente depositata.

L'Organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante, in aggiunta all'Organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Ricevuto l'invito alla mediazione, la Parte è invitata a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto, utilizzando l'apposito modulo di partecipazione all'Incontro preliminare predisposto dall'organismo.

Nel caso di adesione, la risposta all'invito dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

- attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di avvio;
- copia del documento d'identità in corso di validità di tutti coloro che parteciperanno all'incontro (come indicati nel modulo di partecipazione all'Incontro preliminare);
- procura speciale a conciliare, quando si intenda partecipare alla procedura con un proprio rappresentante.

Il procedimento di mediazione ha inizio con il deposito di un'istanza presso un Organismo di mediazione o dal momento del perfezionamento. Le strutture organizzative dell'Organismo provvederanno alla ricezione ed alla registrazione delle istanze.

5. Al momento del deposito della domanda, avvenuto nel modo sopra esposto, il Responsabile dell'Organismo, nomina un mediatore o più mediatori e fissa entro trenta giorni dal deposito della stessa un primo incontro, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione

6. In caso di domanda presentata da una sola parte, la Sede centrale dell'Organismo provvederà, entro 7 giorni, ad informare la parte chiamata che è stata richiesta una procedura di mediazione che si terrà entro 30 giorni dalla data di deposito della domanda indicando:

- la parte istante;
- l'oggetto della controversia;
- il valore della controversia dichiarato dalla parte istante
- il mediatore o i co-mediatori designati
- l'importo relativo alle spese di avvio e alle spese vive documentate
- l'indennità di mediazione dovuta, in caso di proseguimento nel tentativo di mediazione, nonché i relativi termini di pagamento;
- le modalità ed il termine per comunicare l'eventuale adesione alla procedura di mediazione;

- la data ed il luogo fissati dal mediatore o dai co-mediatori per la prima riunione con le parti

Richieste di proroga: ricevuto l'invito alla mediazione, la Parte invitata, dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio, potrà chiedere il rinvio del primo incontro "Incontro preliminare". Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso.

7. Anche qualora la controparte chiamata in mediazione abbia dichiarato di non voler intervenire, il mediatore terrà comunque l'incontro fissato nel termine sopra indicato.

Art. 4 – Nomina del mediatore ed eventuali Tirocinanti

1. Tutti i mediatori che collaborano con l'Organismo sono soggetti ad una valutazione interna annuale da parte della Commissione Scientifica la quale, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Commissione mediatori e dopo aver preso in esame i *curricula*, i corsi di aggiornamento frequentati, eventuali pubblicazioni, i risultati ottenuti come mediatore ed ogni altro atto o fatto rilevante, attribuisce ai mediatori un *rating* interno espresso tramite un punteggio che va da 2 punti (minimo) a 10 punti (massimo).

All'atto dell'inserimento della domanda nel sistema informatico dell'Organismo, tale sistema provvede ad individuare il mediatore più opportuno fra tutti quelli iscritti sulla base dei seguenti criteri applicati in successione:

- a. Abilitazione ad operare nella sede secondaria;
- b. Competenza nella materia oggetto di mediazione, desunta dal *curriculum vitae* e comprendente il percorso di studi e di successivi approfondimenti;
- c. *Rating* del mediatore almeno uguale al coefficiente di difficoltà della pratica dato dalla somma del punteggio di difficoltà della pratica (da 1 a 5 punti) attribuito dal responsabile della Filiale e del punteggio corrispondente allo scaglione di valore della controversia (da 1 a 5 punti);
- d. Minor numero di mediazione svolte nell'anno solare;
- e. A parità dei precedenti, minor numero di mediazioni in essere al momento.

2. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiute secondo il criterio della turnazione.

L'Organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'Organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

3. Il Responsabile potrà altresì:

- nominare due co-mediatori per controversie di particolare difficoltà o rilevanza i quali, in piena autonomia, decideranno come organizzarsi al fine di operare nel migliore dei modi e divideranno in parti uguali il compenso relativo all' indennità di mediazione;
- nominare successivamente, anche su istanza del mediatore designato, un co-mediatore che aiuti il primo nella trattazione della controversia e, in tal caso, il compenso sarà ripartito fra gli stessi in base all'opera prestata;
- stabilire da uno ad un massimo di tre mediatori tirocinanti i quali prenderanno parte agli incontri, fin dal primo incontro di programmazione, ma non avranno alcun ruolo attivo durante lo svolgimento del procedimento, fermo restando l'obbligo del rispetto di tutti i requisiti richiesti al mediatore (trasparenza, imparzialità, riservatezza, etc.).

Art. 5 – Attività organizzativa e amministrativa

1. Ogni procedura di mediazione è gestita direttamente dal personale dell'Organismo, sia della sede centrale che delle sedi secondarie, sotto la direzione, la responsabilità e la supervisione degli organi dell'Organismo a cui spettano i doveri di controllo, quali il Responsabile dell'Organismo, la Commissione Scientifica e la Commissione di Vigilanza.

2. Ogni singolo procedimento sarà registrato ed indicato da un codice alfanumerico interno che lo identifichi univocamente per sigla dell'organismo, anno di riferimento, sede di competenza e numero progressivo, ad esempio IMC2012BS000001.

3. I mediatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma informatica Medi@mo! al fine di consultare il fascicolo elettronico del procedimento di mediazione e gli stessi sono tenuti al rispetto del manuale delle procedure operative interne per la gestione delle pratiche di mediazione.

4. Il fascicolo cartaceo di ogni procedimento sarà tenuto presso la sede ove la procedura di mediazione ha luogo e lì sarà conservata sino al completamento della mediazione per poi essere trasferito ed archiviato presso la sede centrale. I documenti pervenuti durante le sessioni, saranno dai mediatori digitalizzati ed inseriti all'interno del sistema informatico dell'Organismo in modo tale da essere a disposizione unicamente del mediatore, dei Responsabili di sede per la loro competenza, del Responsabile dell'Organismo, dell'Amministrazione e delle Commissioni interessate.

5. Ognuna delle parti ha diritto di accesso al fascicolo della procedura per prendere visione dei documenti ivi contenuti ad eccezione dei documenti e delle comunicazioni indirizzate esclusivamente al mediatore da una sola delle parti o all'Organismo senza espressa autorizzazione alla sua divulgazione.

6. Tutto il personale amministrativo dell'Organismo è tenuto all'imparzialità ed alla riservatezza e, inoltre, non può prestare alcuna opera di mediazione.

Art. 6 – Il mediatore

1. Il mediatore è un libero professionista capace e competente nel suo campo che ha ricevuto un'adeguata preparazione ed ha seguito i necessari corsi di abilitazione ed aggiornamento al fine di ottenere e mantenere la qualifica di mediatore.

2. Nella sua veste il mediatore non giudica e non decide la controversia ma aiuta le parti a trovare un punto d'intesa che possa evitare di instaurare un giudizio. Il mediatore è, pertanto, imparziale e non può in alcun modo prendere decisioni né agire d'autorità ma può solamente utilizzare le proprie capacità, competenze e la propria autorevolezza al fine di aiutare le parti a raggiungere un accordo.

3. Il mediatore è impegnato a rispettare il Codice Etico emanato dall'Organismo così da soddisfare i requisiti minimi necessari per ricoprire tale ruolo che sono l'integrità, l'imparzialità, la neutralità, l'indipendenza, la competenza, la disponibilità e la riservatezza. Gli è inoltre fatto obbligo, secondo quanto stabilito dal Codice Etico, di comunicare all'Organismo e/o alle parti qualsiasi atto, fatto o circostanza che possa in qualsiasi modo far sorgere anche solo dei dubbi circa la propria adeguatezza a ricoprire il ruolo di mediatore per una specifica controversia.

Il mediatore non può percepire compensi dalle parti oppure assumere diritti ed obblighi connessi, direttamente od indirettamente, con gli affari trattati con esclusione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio di mediazione.

4. Il mediatore è obbligato a:

- rendere, per ciascun procedimento per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza ed imparzialità, da rilasciarsi anche in via elettronica;
- informare immediatamente l'Organismo e le parti quando esistano ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- formulare le proposte di mediazione nel rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative di legge;
- corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile di Filiale o dell'Organismo salvo giustificato motivo.

5. Per tutto il periodo sino alla conclusione del procedimento di mediazione, il mediatore può, ove lo ritenga necessario, relazionarsi con le parti per agevolare la buona riuscita del procedimento; dovrà invece astenersi dall'intrattenere relazioni di qualsiasi altra natura, direttamente o indirettamente, con le parti.

6. L'Organismo può sostituire il mediatore su istanza di parte debitamente motivata.

In casi eccezionali, l'Organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

7. Al procedimento di mediazione potranno partecipare fino ad un massimo di tre mediatori tirocinanti, i quali non avranno diritto di intervenire nel procedimento di mediazione. Il tirocinante esterno, ovvero Mediatore non associato, che intendesse partecipare dovrà attenersi alle procedure dei Tirocini che sono consultabili sul sito e predisposte dalla Commissione mediatori inviando la domanda di iscrizione per mezzo del sito www.associazioneimc.it. I mediatori associati che intendano svolgere il Tirocinio assistito come previsto dal D.M. 145/2011, hanno l'obbligo di dare attenta lettura alle procedure che sono consultabili sul sito nell'area riservata ai mediatori associati IMC. I mediatori associati abilitati al tirocinio potranno iscriversi ad eventuali tirocini attraverso la piattaforma informatica Medi@mo! previo rilascio, sempre attraverso la stessa, della dichiarazione di riservatezza in cui si impegna a rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di legge.

Al termine della procedura il mediatore consegnerà al tirocinante l'attestato di partecipazione alla mediazione che dovrà essere conservato dallo stesso tirocinante.

Art. 7 – La procedura di mediazione

1. PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

1) Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

2) Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

3) PRESENZA DELL'AVVOCATO (procura speciale a conciliare)

a) Mediazione obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura

b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 28/2010.

2. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE

Ai sensi dell'art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98, il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.

Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter dell'art 17 del DLgs 28/2010 ha previsto che "nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione", salvo le spese in favore dell'organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.

Se il primo incontro si conclude con esito positivo, il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010).

Pertanto, indipendentemente dal tipo di mediazione (volontaria o facoltativa), soltanto se il primo incontro si conclude con esito positivo e prima dell'inizio del primo incontro della procedura di mediazione (come definita dall'art. 1, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 28/2010) l'Organismo potrà richiedere la corresponsione delle spese di mediazione.

Il procedimento di mediazione, che inizierà successivamente al primo incontro di programmazione, si svolge senza formalità ed il mediatore o i co-mediatori potranno agire nel modo che riterranno più opportuno in relazione alle circostanze del caso ed alla volontà delle parti, adoperandosi affinché le stesse raggiungano un accordo amichevole per la soluzione della controversia

Le parti saranno di norma ascoltate congiuntamente mentre eventuali sessioni separate saranno a discrezione del mediatore.

3. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine il mediatore dovrà informare tutti i soggetti presenti a qualsiasi titolo di tale obbligo e gli stessi dovranno sottoscrivere un' idonea dichiarazione di riservatezza.

4. Il mediatore non ha facoltà di imporre alle parti alcuna soluzione.

5. Gli incontri fra il mediatore e una od entrambe le parti avverranno presso la competente Filiale dell' Organismo, fatto salvo che, nella convocazione inviata alle parti stesse, non sia stato indicato un altro luogo scelto dal mediatore, dal responsabile di filiale o dal responsabile dell' Organismo.

6. La mediazione si svolge nelle sedi dell' organismo "ISTITUTO PER LA MEDIAZIONE E LA CONCILIAZIONE". In alternativa l' Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

7. Per controversie che richiedano specifiche competenze tecniche, l' Organismo potrà nominare uno o più co-mediatori; in alternativa, il mediatore, con il consenso delle parti, richiederà al Responsabile dell' Organismo di avvalersi di esperti, iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, il cui compenso, determinato secondo il tariffario dell' ordine di appartenenza o previo specifico accordo, dovrà essere versato dalle parti per una metà al momento dell' affidamento dell' incarico e il saldo al deposito delle relazioni peritali.

8. Il termine di tre mesi previsto dall' art. 6 D.lgs. 28/2010 deve ritenersi di natura ordinaria.

Dal carattere ordinatorio del termine deriva, allora, che le parti possono fissare consensualmente un termine diverso, eventualmente anche inferiore, laddove si profili la possibilità di addivenire ad un accordo. L' eventuale inosservanza del termine non resta, però, priva di conseguenze. Nel caso di mediazione obbligatoria, infatti, la legge prevede che lo spirare del termine determina la procedibilità della domanda. Pertanto se le parti intendono prorogare il termine di tre mesi devono farne espressa richiesta.

Art. 8 - Esito del procedimento di mediazione

1. Il procedimento di mediazione si dà per non esperito qualora nessuna delle parti vi abbia partecipato e, pertanto, in tale ipotesi il mediatore redigerà unicamente un verbale ad uso interno.

2. Il procedimento di mediazione si conclude:

- a. in caso di presenza di una sola parte e mancata partecipazione dell' altra parte chiamata in mediazione (nel caso di due sole parti);
- b. quando le parti raggiungono un accordo;
- c. quando le parti prestano adesione alla proposta formulata dal mediatore;
- d. quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
- e. decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo fra le parti.

3. Nel caso in cui le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige un verbale secondo le modalità descritte al successivo punto 4.

4. Ai sensi dell'Art. 11, 1° comma, D.Lgs. 28/2010, così come modificato dall'art. 84 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione n.98 del 9 agosto 2013, il mediatore formula una proposta di conciliazione solo qualora le parti non abbiano raggiunto un accordo e le stesse ne abbiano fatto esplicita e concorde richiesta ovvero quando, a suo insindacabile giudizio, il mediatore stesso lo ritenga opportuno, sempre informando le parti delle possibili conseguenze di cui all'Art. 13 della medesima legge.

La proposta di conciliazione dovrà essere comunicata alle parti per iscritto e non potrà contenere, salvo diverso accordo fra le stesse, riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite durante il procedimento.

Le parti, sempre per iscritto, dovranno rispondere entro 7 giorni dichiarando l'accettazione o il rifiuto della proposta di conciliazione.

La parte che non abbia aderito o partecipato al procedimento di mediazione ma che abbia accettato la proposta di conciliazione sarà tenuta al versamento dell'indennità prevista in base al valore della controversia.

La mancata risposta di una parte entro il termine di cui sopra equivale a rifiuto ad ogni effetto di legge

5. Qualora le parti abbiano raggiunto un accordo amichevole o abbiano accettato la proposta di conciliazione fatta dal mediatore, quest'ultimo redige un processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere.

Se l'accordo viene sottoscritto da tutte le parti presenti alla mediazione e dai loro avvocati, lo stesso costituisce titolo esecutivo così come disciplinato dall'art. 12 D.Lvo 28 del 2010 come modificato dal D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, coordinato con la legge di conversione n.98 del 9 agosto 2013

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione del verbale la sua sottoscrizione deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato a meno che le parti stesse, di comune accordo, non si impegnino a ripetere l'accordo in un successivo atto pubblico o scrittura privata autenticata redatta secondo le regole tecnico-giuridiche richieste per lo specifico tipo di negozio posto in essere. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Qualora la mediazione non abbia buon fine a causa della mancata adesione al procedimento di almeno una delle parti chiamate in mediazione o del mancato raggiungimento di un accordo fra le stesse, il mediatore redige il processo verbale, indicando la proposta eventualmente formulata; il verbale verrà sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni delle parti o la loro impossibilità a sottoscrivere. Nello stesso verbale il mediatore da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione per tutti gli effetti di legge.

6. Il verbale è depositato presso la competente sede dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedano e che abbiano saldato integralmente quanto dovuto all'Organismo per indennità o spese vive documentate.

7. Qualora una o entrambe le parti richiedano l'omologa del verbale avanti il Tribunale di competenza, all'Organismo il pagamento delle relative spese non rientra negli importi previsti in tabella e l'importo deve essere corrisposto secondo quanto concordato con l'Organismo.

8. Al termine della procedura di mediazione alle parti sarà consegnato un modulo per la valutazione del servizio offerto dall'Organismo e dal mediatore, modulo che le parti dovranno compilare, sottoscrivere e consegnare alla competente sede dell'Organismo secondo quanto previsto dall'Art. 7 del D.M. 180/2010.

Art. 9 – Criteri di indeterminazione dell'indennità di cui all'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. l'importo è' dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5,

comma 1, del decreto legislativo, l'Organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Ogni modifica del Regolamento sarà trasmessa al Responsabile del Registro per l'approvazione e non verrà applicata alle mediazioni già avviate.

2. Per l'interpretazione del presente Regolamento e per quanto non previsto si fa riferimento alle relative disposizioni di legge ed in particolare a quelle contenute nel D.Lgs. 28/2010 e nei D.M. 180/2010 e 145/2011 e D.L. 69/2013 coordinato con la legge di conversione n.98 del 9 agosto 2013 del Ministero della Giustizia e successive integrazioni o modificazioni.

3. L'osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento sarà controllata e garantita da appositi organi interni di gestione e controllo.

4. Nel caso in cui fossero riscontrate una o più violazioni del presente Regolamento o del Codice Etico, l'organo che l'ha rilevata dovrà informarne la Commissione Etica e Disciplinare quale l'organo deputato a contestare eventuali violazioni e, in caso, applicare le sanzioni ritenute opportune, che vanno dal semplice ammonimento fino all'espulsione dall'Associazione. Il Responsabile dell'Organismo, in persona dell'Amministratore Delegato o dei Responsabili di sede appositamente delegati, rappresenta l'Organismo nei confronti delle parti, dei loro rappresentanti, dei terzi e dell'autorità giudiziaria competente per quanto concerne il procedimento di mediazione in ogni sua fase. Dato il ruolo ricoperto, il Responsabile dell'Organismo non potrà rivestire la qualifica di mediatore in nessuna controversia demandata all'Associazione, mentre i Responsabili di Area o di sede non potranno rivestire la qualifica di mediatore in nessuna controversia gestita dalla sede o dall'Area di competenza fatta salva la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dell'Organismo.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2017